

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

504^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 2 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag. 25613
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	25613
Modificazioni apportate dal Consiglio regionale a Statuto allegato al disegno di legge n. 1676	25614
Presentazione di relazione	25613

Votazione e approvazione:

« Riforma del Codice penale » (351). *Nuovo titolo: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »:*

PRESIDENTE	25619, 25635
BARDI	25627
DI BENEDETTO	25631
FILETTI	25624
LEONE, <i>relatore</i>	25614
MONTINI	25633
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	25615
* PETRONE	25628
VERONESI	25635

INTERROGAZIONI

Annunzio	25657
--------------------	-------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sull'istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero » (1773), previo parere della 5^a Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 4^a Commissione permanente (Difesa), il senatore Berthet ha presentato la relazione unica sui seguenti disegni di legge:

MARCORA ed altri. — « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (769);
ALBARELLO ed altri. — « Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a

500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile » (21).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

LEONE. — « Interpretazione di alcune norme riguardanti il trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1615);

Deputati **MIOTTI CARLI** Amalia e **BOLDRIN**; **BOFFARDI** Ines. — « Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei benefici della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » (1752);

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Padova una porzione del locale compendio immobiliare dello Stato denominato "Caserma Prandina" » (1710);

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi » (1728);

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

SEGNANA ed altri. — « Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio » (592-B), con modificazioni.

Annunzio di modificazioni apportate a Statuto allegato a disegno di legge da Consiglio regionale

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri, con propria lettera in data 1° luglio 1971, ha comunicato le modificazioni apportate dal Consiglio della Regione Calabria al testo dello Statuto, allegato al disegno di legge n. 1676.

La lettera suddetta è stata trasmessa alla 1^a Commissione permanente.

Votazione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale » (351) ed approvazione col seguente titolo: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Riforma del codice penale ».

Questo disegno di legge è stato già esaminato ed approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Il Senato dovrà pertanto limitarsi alla votazione finale, con sole dichiarazioni di voto, del presente disegno di legge, dal quale sono stati stralciati gli articoli da 61 a 92 e da 94 a 111 che costituiscono ora il disegno di legge n. 351-bis.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

L E O N E , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta la quale si integra con la relazione del disegno di legge governativo. In altri termini, per la parte del testo governativo che è stata accettata in pieno dalla Commissione recepiamo anche i motivi messi a base del disegno di legge presentato dal Governo; per la parte innovata dalla Commissione ho reso nella maniera migliore, in forma molto sobria, le ragioni delle innovazioni introdotte dalla Commissione. Ritengo che la relazione, per quanto concentrata in brevi linee, sia così espressiva da non dover aggiungere niente in Aula, invi-

tando il Senato ad approvare questa legge con la quale, a mio avviso, si offre al Paese uno strumento non di lassismo penale ma di adeguamento più idoneo della norma penale, specie per quanto riguarda la sanzione e gli istituti ad essa connessi, al caso concreto e alla personalità dell'autore del reato.

Realizziamo in definitiva quella maggiore personalizzazione della responsabilità penale che in sostanza si chiama anche umanizzazione del diritto penale non nel senso di benevolenza ma nel senso di adeguamento del trattamento penale all'entità del reato e alla personalità del colpevole.

Le norme introdotte importano un aumento notevole del potere discrezionale del giudice. È questa l'unica segnalazione che vorrei fare nella seduta odierna ad integrazione della mia relazione. Non si meravigli l'Assemblea che mi ha visto più volte prendere posizione molto ferma e rigorosa nei confronti dei vincoli che bisogna sempre più fissare in termini ragionevoli all'autorità giudiziaria per quanto attiene il sistema processuale. Ritengo che sia armonico un sistema di questa specie: nella misura opposta a quella con cui si assegna al giudice largo potere discrezionale nel campo del diritto penale sostanziale, occorre fissare norme limitative per quanto riguarda le forme ed i tempi dell'attività procedurale, non per sfiducia ma perchè queste norme sono a garanzia delle parti.

È chiaro che occorrerà una nuova prassi giudiziaria, che occorrerà un nuovo costume giudiziario: aumentati i poteri discrezionali del giudice occorre che aumenti il senso di responsabilità e di equilibrio e che la norma non sia sempre applicata paternalisticamente a favore dell'imputato ma, come dicevo poc'anzi, sia applicata con un criterio di sano adeguamento della misura della sanzione e dell'applicazione degli istituti connessi all'entità del reato e soprattutto alla personalità del reo.

Confidiamo che questa riforma del primo libro del codice penale — con la fiducia anche di poter apprestare in termine sollecito la riforma del secondo e del terzo libro (siamo grati intanto all'onorevole Presidente per aver consentito lo stralcio di questo

primo libro) possa venire incontro alle esigenze espresse da lunghissimo tempo — e soprattutto maturatesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana — dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza ed imprimere una seria svolta al diritto penale italiano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Illustre signor Presidente, onorevoli senatori, il ritardo nell'aggiornamento delle leggi che solleva critiche di immobilismo e di stasi non può non essere particolarmente avvertito dalla coscienza sociale quando si manifesta nel campo penalistico per il fatto che il codice vigente, mentre riflette in alcune parti in modo più intenso di quanto non avvenga per altri settori legislativi l'ideologia del regime da cui trasse vita, tocca poi il supremo dei beni garantiti al cittadino quale quello della libertà personale. Ed è per questo che alla sua riforma si sarebbe dovuto conferire carattere di assoluta priorità.

Peraltro, la responsabilità del ritardo non può ascriversi al Governo, se e vero, come è stato da più parti riconosciuto, che ben quattro progetti governativi di riforma del codice penale, del 1949, 1956, 1960 e 1968, hanno prospettato « l'indilazionabile esigenza » di adeguare la legislazione penale vigente ai principi della Costituzione repubblicana.

Nè può dirsi che il Governo non abbia avvertito, subito dopo la caduta del regime fascista, l'esigenza di adeguare il codice al nuovo ordinamento democratico. Ne fanno fede i decreti legislativi 10 agosto 1944, n. 224, e 14 settembre 1944, n. 288, con i quali fu soppressa la pena di morte e furono abrogate numerose disposizioni che prevedevano reati contro istituti propri del cessato regime, fu ripristinato l'istituto delle circostanze attenuanti generiche, fu esclusa la punibilità di taluni fatti quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio oppure il

pubblico impiegato abbia dato causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Fu inoltre modificato il regime dei delitti contro l'onore introducendo la cosiddetta *exceptio veritatis* nell'ipotesi in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato e furono emanati la legge 11 novembre 1947, n. 1317, concernente i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato e il decreto legislativo 3 marzo 1947, numero 156, la legge 8 febbraio 1948, n. 147, concernenti il regime giuridico della stampa. Codesti provvedimenti furono seguiti poi da tentativi di organica riforma del codice penale concretizzati nei ricordati progetti di riforma nonché, tra l'uno e l'altro di questi, dalle leggi 31 luglio 1961, n. 603, che ha modificato il codice nelle norme concernenti le pene detentive, e 25 novembre 1962, n. 1634, che ha esteso la liberazione condizionale agli ergastolani.

Il progetto 1949-50, inviato nella sua parte generale per i pareri e le osservazioni alla magistratura, alle università e agli organi forensi, fu, come è noto, accantonato per le critiche unanimi ad esso mosse compendiate nell'addebito di essere espressione di una determinata scuola penalistica ispirata alla concezione meramente retributiva della pena superata almeno in parte dalla vigente Costituzione.

Il progetto del 1960, riprodotto in gran parte il precedente progetto del 1956 elaborato dalla commissione Giocoli, fu comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 24 febbraio 1960, documento 1080, ma poi decadde per fine legislatura. Questo disegno, pur ispirato ad una revisione settoriale dell'ordinamento penale, si proponeva, come si legge nella relativa relazione, « di apportare al codice penale vigente le innovazioni intese ad adeguarlo ai precetti della Costituzione repubblicana ed alle istanze della rinnovata coscienza giuridica nazionale ». Esso prevedeva a tale fine una serie di modifiche soprattutto in ordine al delitto politico, all'extradizione, al rapporto di causalità, al tentativo, al concorso formale, alle fattispecie di *aberratio*, alle cause estintive del reato e della pena.

Dopo il progetto del 1960 si è avuto il disegno di legge n. 557 presentato dal guardasigilli Bosco alla Camera dei deputati il 10 ottobre 1963, contenente delega legislativa al Governo per la riforma dei codici, successivamente ritirato; infine il disegno di legge n. 4849, modificazioni al codice penale, presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Reale, anch'esso non discusso per fine legislatura.

Questo in breve il panorama dell'attività di governo, tracciato ovviamente al fine di ricordare quanto pur si è fatto in materia di riforma del codice penale e non per attribuire al Parlamento una implicita responsabilità in materia che esso certamente non ha.

Sappiamo tutti di quanti e quali problemi d'ordine politico e legislativo sia stato nel passato e sia tuttora gravato il Parlamento. Non è senza significato la comune volontà di snellimento dei lavori che ha determinato la riforma dei regolamenti delle due Camere. Le cause che hanno per sì lungo periodo di tempo influenzato negativamente l'opera legislativa saranno probabilmente molteplici. Tuttavia incidente in modo particolare sembra possa considerarsi in materia la difficoltà dell'attuazione pratica dell'adeguamento al costume quando questo muti da regione a regione (si pensi al delitto d'onore) o quando manchi una omogeneità di sentire, di coscienza sociale.

Invero i codici sono connessi all'evoluzione della coscienza giuridica del Paese in un settore ampio di rapporti. Detta evoluzione segue a sua volta proprie linee secondo impulsi che vengono alla vita di un popolo dalla sua organizzazione fondamentale e dall'armonia dei diritti delle persone e le funzioni spettanti ai poteri che dirigono la collettività. Si è detto che i codici respirano l'atmosfera delle costituzioni, che ne sono i presupposti, e questo avviene non solo e non tanto per l'influenza diretta delle norme scritte nelle carte costituzionali, ma soprattutto per lo spirito che a poco a poco emana dai principi in esse contenuti. Vengono così plasmate attraverso le consuetudini costituzionali le prassi del potere legislativo

e del potere esecutivo, la giurisprudenza e la vita di un popolo.

Allo stato attuale, dopo oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, si può dire che la formazione dello spirito costituzionale sia ormai compiuta. Si impone quindi come improrogabile la necessità di tradurre in leggi organiche i precetti che si informano a tale spirito e di emanare norme che si armonizzino con le reali esigenze del Paese.

Se ciò vale in via di massima per tutte le leggi, ha senz'altro un risalto particolare per quelle ampie normative rappresentate dai codici. Per questo nella relazione al disegno di legge 351 si rettifica la constatazione secondo cui negli anni successivi al 1956 si sarebbero « affievoliti gli impulsi per una totale revisione del codice », nonché l'affermazione secondo cui « una revisione di tutte le strutture fondamentali del codice non appare necessaria » e si dovrebbe « rinunciare per il momento ad un completo rifacimento del codice stesso ».

Noi diciamo che la riforma del codice « deve pure incominciare e con questo disegno di legge intendiamo appunto incominciare ». In tale direzione la volontà del Governo è stata persistente e lineare.

Già nel discorso alla Camera dei deputati del 15 luglio 1968 il presidente del Consiglio, professor Giovanni Leone, si è espresso sul tema della riforma del codice penale indicando in brevi proposizioni i nuovi punti che il Governo intendeva inserire nell'impostata riforma novellistica del codice, la quale per altro — egli disse — non dovrà accantonare l'aspirazione ad una più organica riforma. Parimenti il presidente del Consiglio, onorevole Rumor, nel presentare al Parlamento il 7 aprile 1970 il terzo Governo da lui presieduto, insisteva sulla esigenza di adeguare talune norme della legislazione penale ai precetti della Costituzione, e si impegnavo, per raggiungere tale scopo, a provvedere « sulla base del progetto di riforma presentato dal governo Leone » e ad accelerare i tempi della riforma penale tenendo conto sia delle modifiche già approvate dalla Commissione giustizia del Senato sia delle

indicazioni delle proposte Pieraccini ed altri. A sua volta il presidente del Consiglio in carica, onorevole Colombo, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Parlamento, il 10 agosto 1970, ebbe a ribadire « la volontà del Governo di portare avanti l'opera già intrapresa di rinnovamento dei codici », fra i quali il codice penale, dichiarando in proposito di fare sue « le impostazioni programmatiche del terzo governo Rumor approvate dal Parlamento », insistendo successivamente, nella replica del 13 agosto innanzi al Senato della Repubblica, sulla « necessità di cancellare dai codici le norme fasciste ed anticostituzionali ».

Per il raggiungimento di un tale obiettivo il problema della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nello spirito delle norme costituzionali, potrebbe, per quanto concerne il diritto penale sostanziale, ridursi — e questa è la parte che esamineremo specificatamente quando passeremo all'esame del libro II del codice penale — al problema di un controllo delle incriminazioni vigenti al fine di vedere se non ve ne siano di superate o per avventura troppo restrittive per i diritti e le libertà fondamentali; all'esame dell'opportunità e della possibilità dell'introduzione di nuove incriminazioni, rese necessarie dal progresso della tecnica e dell'organizzazione sociale o da una maggiore sensibilità collettiva per esigenza di tutela di determinati interessi umani fino a ieri non sufficientemente valutati; al vaglio delle pene e delle misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente al fine di vedere quanto le stesse siano compatibili con una moderna visione del rispetto dovuto alla personalità umana.

Quest'ultimo aspetto del problema coincide per larga parte con quello della tutela della personalità nei sistemi penitenziari, oggetto della riforma dell'ordinamento penitenziario (che, per tale motivo, dovrebbe avanzare di concerto con la riforma del codice penale, essendo evidente la connessione che intercorre tra i predetti due elementi della legislazione penale), riforma già approvata dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Quanto al primo degli aspetti sopra enunciati, ossia quello del controllo delle incriminazioni vigenti, se da una parte sono da respingere le tesi restrittive che vorrebbero lasciare quasi immodificate le fattispecie di reato attualmente previste dal codice penale, del pari sono da respingere le proposte di quelli che auspicherebbero larghe falcidie di articoli dello stesso codice. Al riguardo le modifiche più importanti, tralasciando i delitti cosiddetti di opinione e le norme limitatrici della libertà sindacale e di sciopero, di cui avremo modo di occuparci a parte, sono quelle in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e l'incolumità pubblica, in materia di delitti contro la persona e il patrimonio nonchè quanto a nuove ipotesi criminose in materia di lesioni preterintenzionali.

Tra i delitti contro la pubblica amministrazione si dovrà riesaminare il peculato (articolo 314) particolarmente in riferimento al concetto di distrazione punibile che dovrà essere più esattamente caratterizzata rispetto ad altre forme di impiego di danaro delle amministrazioni non regolari e contestabili sotto diversi profili, ma che, restando nell'ambito di fini egualmente pubblici, esulano dal campo di punibilità e sono quindi soggette a sanzioni diverse dalle penali, ossia a sanzioni disciplinari, amministrative, civili, eccetera.

Parimenti da riesaminare sarà il delitto di interesse privato in atti d'ufficio (324) al fine di circoscrivere anche qui la punibilità ai soli e propri casi in cui il pubblico ufficiale abbia tratto per sé o per altri un profitto ovvero abbia cagionato un danno alla pubblica amministrazione.

Infine dovrà essere esaminata in tale settore l'opportunità di spezzare, in tema di corruzione (321), il legame che unisce la sorte del corrotto a quella del corruttore e che impedisce al primo di risolvere il reato commesso; innovazione codesta rivestita di forte carica preventiva, idonea a limitare, se non a distruggere, il biasimevole fenomeno della corruzione, che tanto danno e disdoro arreca ai pubblici uffici ed al retto e sano funzionamento della pubblica amministrazione.

Nella categoria di delitti contro l'incolumità pubblica l'innovazione saliente concernerà il delitto di strage (422) da notificare in modo da eliminare i contrasti di interpretazione sorti in dottrina e in giurisprudenza sul concetto di strage e da rendere più concreta l'attuale previsione legislativa, sì da graduare le pene in rapporto alla diversità degli eventi. Le modificazioni principali in materia di delitti contro la persona concerneranno le pene per l'omicidio e le lesioni colpose, allorchè il fatto è commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonchè il tema delle lesioni preterintenzionali e — innovazione di maggior rilievo — la soppressione dell'omicidio e della lesione personale a causa d'onore, che ha lo scopo di incidere profondamente sul costume sociale, per sradicare convenzioni e schemi che alla coscienza civile dell'epoca moderna ripudiano.

Quanto ai delitti contro il patrimonio, le modificazioni concerneranno, come si è già detto, il furto aggravato (625), il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (630) e la truffa (640).

Il secondo aspetto, ossia quello dell'opportunità di nuove incriminazioni per esigenza di tutela di determinati interessi umani, fino a ieri non sufficientemente valutati, tra l'altro non ancora maturo per la soluzione, attesa la non approfondita analisi dei rapporti sottostanti, si riferisce: alle situazioni emergenti dalla insufficiente tutela della personalità contro indiscrezioni, prevalentemente giornalistiche, che, pur non essendo lesive nè della verità nè della reputazione in senso stretto, sono tuttavia lesive del buon nome della persona o comunque dell'intimità della sua vita privata. Dal punto di vista penale è noto che la tutela tradizionale si arresta a quei casi in cui è offeso l'onore stesso della persona o sono compromessi i beni della libertà individuale o del segreto epistolare, telegrafico o telefonico...

LEONE, *relatore*. Quest'ultimo da far rispettare sempre più, onorevole Sottose-

gretario, forse sopprimendo le norme che consentono ai magistrati di autorizzare certe limitazioni del diritto alla riservatezza.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel corso del mio intervento farò un esplicito riferimento a quanto lei dice, senatore Leone.

Ma dove nessuna violazione di domicilio sia stata compiuta, dove la segretezza della corrispondenza non sia stata violata, dove una vera e propria offesa alla reputazione (595) o al decoro (594) non sia ravvisabile, non vi è modo di tutelarsi adeguatamente contro la diffusione di fotografie non autorizzate, contro le rivelazioni di particolari intimi della vita familiare, contro altri abusi del diritto di informazione. E un cenno a parte in tale quadro, presidente Leone, meriterebbe il tema delle registrazioni magnetofoniche non autorizzate, ossia delle registrazioni sonore clandestine od abusive.

Il secondo aspetto si riferisce ancora ai trattamenti sanitari in contrasto con il precepto costituzionale, secondo cui la legge può imporre al cittadino un determinato trattamento sanitario, ma non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Si ponga mente, sotto tale profilo, al tema connesso del trattamento sanitario arbitrario.

Si riferisce infine il cennato secondo aspetto alle condizioni sociali ed ambientali scaturite dalla progressiva perdita di importanza delle aree rurali, sempre più marginali rispetto al processo di sviluppo economico e alla corrispettiva espansione delle città, delle aree metropolitane caratterizzanti il passaggio storico da un sistema economico prevalentemente basato sull'agricoltura a sistemi che hanno larga base sull'attività industriale e di servizio. Tale cambiamento determina, come è intuibile, complessi problemi di insediamento individuale e industriale, di organizzazione economica e sociale e di trasformazione di strutture. Ma per il profilo che qui interessa, determina altresì il noto problema dell'inquinamento ambientale dell'aria e delle acque interne e marittime, che induce a serie me-

ditazioni al fine di stabilire se la tutela di codesti beni collettivi possa ritenersi validamente assicurata dalle leggi vigenti o non necessiti piuttosto di nuovi strumenti legislativi penalmente sanzionanti le divergenze dalla norma.

Questi temi, tuttavia, non sono ancora maturi per un'adeguata e soddisfacente soluzione. Di essi pertanto non si occupa il disegno di legge governativo. Ho voluto soltanto farne cenno, atteso il persistente interesse che suscitano l'attualità di alcuni di essi nonché l'opportunità di richiamare sulla materia l'attenzione di tecnici e studiosi per un approfondimento dei relativi problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, manderemo alla Commissione speciale per l'ecologia il testo governativo sulla riforma dei successivi titoli, in modo che essa esprima col suo parere gli opportuni suggerimenti in ordine alla difesa — anche sul terreno penale — dell'ambiente dagli inquinamenti.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Le sono molto grato, signor Presidente.

Sotto quest'ultimo aspetto il primo problema consiste nel riordinamento del sistema delle pene in rapporto alle singole fattispecie criminose. Da più parti, non esclusa la giurisprudenza, è stata da tempo segnalata l'eccessiva pesantezza delle pene comminate dal vigente codice, specie per determinati reati rispetto ai quali la misura edittale della pena stessa appare sproporzionata alla entità del fatto criminoso e al grado di responsabilità dell'agente; onde l'opportunità di riforma in tale direttiva non tanto e non soltanto per ragioni umanitarie e di equità, quanto piuttosto per commisurare effettivamente la pena al conseguimento delle sue finalità. La sicurezza sociale, infatti, che attraverso il sistema delle pene deve essere realizzata, non si commisura alla pesantezza della pena stessa, bensì alla proporzionalità di essa, perchè qualora il rapporto di equa proporzione venga alterato, si incide sull'equilibrio del sistema giuridico, gene-

rando sfiducia nel condannato e quindi reazione negativa alla pena con conseguente maggiore difficoltà di attuare la rieducazione del condannato stesso e determinando altresì spesso gravi difficoltà nel giudice che si trova costretto ad applicare una sanzione che egli ritiene in coscienza sproporzionata al fatto criminoso.

L'opinione pubblica, impressionata dai gravi fatti di cronaca, si è convinta che in Italia la delinquenza dilaghi e che la nostra società sia inarrestabilmente avviata verso la violenza e il disfacimento e pertanto auspicherebbe, in un generale e indistinto sentimento di reazione, un inasprimento di pena. Viceversa l'esame delle statistiche e delle altre informazioni obiettive disponibili induce a meno allarmanti considerazioni. L'omicidio volontario, ivi comprese le ipotesi di omicidio preterintenzionale e di infanticidio, rappresenta uno degli indizi più significativi della intensità criminale di un Paese. Ebbene nel decennio 1881-1890 la media annua di tali delitti ammontava a 4.282 casi; nei decenni successivi fino al 1950 la media ha oscillato dai 3.000 ai 4.000 casi. Dal 1951 si è avuta una consistente diminuzione che ha portato la media annua tra i 1.300 e i 1.400 casi. Se si correlano queste cifre con i dati demografici si deve concludere che in Italia oggi si uccide volontariamente 6-7 volte meno rispetto alla fine del secolo scorso e all'inizio dell'attuale. Da un esame comparativo con altri Paesi risulta poi che l'Italia si colloca tra le nazioni con un tasso di omicidi molto al di sotto di Paesi più o meno sviluppati quali ad esempio la Columbia, il Libano, gli Stati Uniti, la Finlandia, l'Australia, il Canada, la Germania e l'Austria. Si pensi che nella sola area di New York (circa 8 milioni di abitanti) avvengono tanti omicidi quanti se ne commettono in tutta Italia e che il tasso di omicidi negli Stati Uniti supera di sette volte quello italiano. Con la Russia non è possibile istituire alcun raffronto perchè questo Paese non fa conoscere le sue statistiche. Quanto alle rapine, alle estorsioni e ai sequesti di persona a scopo di rapina o di estorsione, diversa ne è la valutazione, poichè detti reati, anche se il loro numero (in media due o

tremila all'anno) appare uguale o inferiore alle medie del passato, destano preoccupazione ed allarme sociale per le modalità a volte spettacolari, a volte spietate della loro esecuzione. Sicchè univoche e per tale parte giustificate sono le richieste di inasprimento di pena, quanto meno per il sequestro di persona, che provengono da tutte le parti, non esclusi i colleghi che si sono fatti promotori di proposte di legge d'iniziativa parlamentare dirette al medesimo scopo.

L E O N E , *relatore*. Si potrà provvedere a queste esigenze in sede di approvazione del secondo libro. Per questo abbiamo lasciato aperta la discussione.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ed è questo uno dei casi, insieme a quello della truffa ancora troppo lievemente punita, in cui il disegno di legge governativo 351 propone inasprimenti di pena.

Là dove viceversa una riduzione delle sanzioni penali è da tutti auspicata è in materia di furto, poichè i livelli di pena per esso attualmente previsti appaiono eccessivi, specie in considerazione dell'incidenza peggiorativa delle circostanze aggravanti quasi sempre ricorrenti nell'esecuzione di tali delitti.

L'aspetto peraltro più importante e innovatore del problema che scaturisce dai precetti costituzionali in materia è dato dalla necessità di rivedere il sistema delle pene al fine di renderle concretamente strumento di rieducazione del condannato. Tale aspetto investe soprattutto il diritto penitenziario in senso lato, come quando si tratta di vedere quali trattamenti sono ammissibili nel quadro delle misure di carattere preventivo e rieducativo previste da varie leggi, di stabilire i limiti di trattamento medico-psicopedagogico contemplati nel campo minorile, di stabilire quale sia la posizione dell'infermo e del seminfermo di mente internati in stabilimenti penitenziari perchè autori di fatti preveduti dalla legge come reati rispetto ai trattamenti sanitari diretti a curarli delle malattie mentali dalle quali appaiono affetti.

Per questo ho sottolineato l'opportunità, condivisa dai colleghi Petrone e Salari, di progresso parallelo delle riforme penale e penitenziaria. Investe altresì l'aspetto in discorso la sopravvivenza della pena dell'ergastolo che nella sua perpetuità frustra l'accennata opera di rieducazione e rende sterile e praticamente vuoto di significato l'eventuale conseguito ravvedimento del condannato.

È ancora viva l'eco delle discussioni avutesi al riguardo in Commissione. Non starò qui a ripetere gli argomenti *hinc et inde* prospettati a sostegno delle varie tesi, oggetto peraltro di numerose proposte di iniziativa parlamentare nelle passate legislature.

Esclusa *stricto iure* l'illegittimità di tale pena, come appare desumibile tra l'altro sia dal silenzio serbato su essa dal costituente — che non ne ignorava l'esistenza — nel momento in cui disponeva l'abrogazione della pena capitale, sia dal principio affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui non contrastano con l'articolo 27 della Costituzione le pene che non rendono possibile la rieducazione del condannato (il che si verifica anche per le pene di breve durata e le pene pecuniarie), resta, quale considerazione di fondo, che spinge verso la tesi dell'abrogazione, la inumanità di una pena, che, come scrisse il professor Messina che si occupò *ex professo* di questo tema, « ha inciso sulla fronte del caduto la parola "mai" che è tenebra eterna » e che, come ha ben detto il senatore Zuccalà, « nell'adattamento che appiattisce la coscienza sopprime ogni possibilità di redenzione e anche di rieducazione del soggetto ».

È da ritenere peraltro che la forza preventiva insita nella pena dell'ergastolo, che dovrebbe secondo alcuni scongiurare l'abrogazione, inerisca anche alla pena sostitutiva da 30 a 40 anni, da noi deliberata, per cui non dovrebbero nutrirsi timori che ciò possa indurre a ritenere indebolito il sistema di difesa sociale in un momento di rilevante diffusione della criminalità.

A conforto comunque dei colleghi senatori desidero dar lettura di un quadro illustran-

te la situazione degli ergastolani in Italia: attualmente il numero degli ergastolani è di 510; di questi 7 hanno espiato oltre 30 anni, 16, di cui 4 arrestati da oltre 30 anni, si trovano ricoverati in manicomi giudiziari ed hanno avuto la sospensione dell'esecuzione della pena per sopravvenute infermità psichiche ai sensi dell'articolo 148 del codice penale; 13 ergastolani sono detenuti da oltre 28 anni e da meno di 30; 101 ergastolani sono detenuti da oltre 25 anni e da meno di 28; 373 ergastolani sono detenuti da meno di 25 anni. Nel periodo dal 1964 al 1970 sono stati ammessi a liberazione condizionale 102 ergastolani e ne sono stati graziati 71 dopo aver espiato almeno 25 anni di detenzione; altri 22 ergastolani sono stati graziati prima di avere espiato 25 anni per motivi di particolare rilevanza.

Quanto fin qui esposto non esaurisce tuttavia il problema della punibilità; sono note le controversie che hanno animato dibattiti di teologi, giuristi e filosofi sulla natura della pena fin dal medioevo; sono noti del pari i contrasti che su questo problema dividono le scuole moderne criminologiche e che hanno animato l'ampio relativo dibattito in seno all'Assemblea costituente.

Ora, senza scendere in dettagli, a noi sembra che in questa sede si debba prescindere da ogni controversia di dottrina o di scuola e si debba fare esclusivo riferimento al dato normativo costituito dal secondo capoverso dell'articolo 27 della Costituzione. Questa norma, pur senza escludere il carattere di difesa sociale della pena, le attribuisce tuttavia la finalità tendenzialmente rieducativa del condannato. Principio questo che non può mancare di riflettersi su tutta la legislazione penale.

La società, a ben considerare, ha bisogno, più che di persone che paghino per l'offesa a lei recata, di persone che non tornino a delinquere.

Il fine primario da raggiungere è quest'ultimo e ad esso deve essere diretta una moderna legislazione, ove il contenuto afflittivo, retributivo e punitivo della pena deve essere mantenuto soltanto per la parte che si riferisce alla prevenzione del reato o della sua ripetibilità, e deve scompa-

rire tutte le volte che questo fine non raggiunge.

Vi sono molti delinquenti nei confronti dei quali la detenzione è appropriata, sia per la loro pericolosità, che per la gravità del loro reato, o per entrambe. Ma per la grande maggioranza dei casi in cui questa sanzione non appare ovviamente essenziale, vi sono sempre crescenti riserve sull'opinione che gli istituti carcerari possono servire a raggiungere il fine della rieducazione, certo molto più realizzabile mediante il trattamento del reo nella sua permanenza all'interno della comunità.

C'è infatti tutta un'altra ben più ampia moltitudine di delinquenti occasionali, spinti da necessità, da malformazioni fisiche o psichiche, da saltuari sprazzi di cupidigia, da smodata ricerca di benessere, da sottovalutazione o scarsa conoscenza dei propri obblighi o doveri, per non parlare delle vittime di disgrazie giudiziarie, che già subiscono un gravissimo trauma psichico al primo impatto con i rigori della legge, resa purtroppo a volte più severa di quanto il legislatore abbia voluto.

Al trauma segue ben presto la reazione, per un trattamento quasi sempre ritenuto veramente ingiusto da chi lo subisce, reazione resa più viva dagli attuali sistemi e dalle pressanti strutture giudiziarie, che esigono il trascorrere di molti anni prima che giunga una sentenza definitiva.

In questo periodo cresce la reazione, il risentimento, la ribellione e, quando si tratta di individui ristretti in carcere, ove regolamenti antiquati e stabilimenti penitenziari del tutto superati ingigantiscono nel detenuto l'odio, l'acredine, non sempre attenuati dall'umanità dei magistrati e degli addetti alla custodia, vediamo accumularsi nel carcerato una carica di ribellione contro una società da lui considerata matrigna, crudele, dispensatrice di pene ben maggiori dell'offesa recata, carica che, espiata la pena e tornata la libertà, fatalmente dovrà esplodere nuovamente in direzione antisociale. Si inverte in questo caso addirittura il rapporto: è il reo che si vendica della società, non viceversa.

Inoltre questa società, all'ex detenuto che vi è riammesso, appare ribadire e rincrudire il suo odio e la sua ripulsa, con le prevenzioni contro gli ex, con le mormorazioni e divulgazioni di tale qualità, con la chiusura ermetica alla domanda di lavoro senza il quale è fatale ricadere nel delitto, con l'inadeguatezza e sporadicità delle misure di assistenza ai dimessi dal carcere.

Avrete a questo punto compreso a quale fine il discorso è diretto. Intendo riferirmi al *probation*, ossia a quella misura di origine anglosassone, idonea a realizzare un peculiare tipo di trattamento di delinquenti, particolarmente selezionati a questo fine, consistente nella sospensione condizionale della pronuncia o della pena e nell'affidamento del delinquente alla sorveglianza, al controllo e, secondo le più moderne teorie, anche all'assistenza di una persona, previa imposizione di alcune regole di condotta.

Con il *probation*, ben diverso è il concetto che il reo si fa di una società che gli appare non più matrigna, ma madre, che perdona la sua mancanza, se non grave, e nel perdonarla per qualche tempo, più che sorvegliarlo, lo assiste. Non c'è più motivo di odio o di reazione verso una società che ti accoglie nel suo seno anche se hai mancato, che ti accetta nella comunità di lavoro, che ti aiuta, come nei Paesi scandinavi e anglosassoni, a redimerti, ad educarti, che non ti punisce in luoghi di pena con sistemi avvilenti, ma ti considera un malato che vuole e può guarire, un colpito da aiutare, a volte un fratello da assistere.

Conosco le obiezioni ed i pericoli di siffatta tendenza. Un eccessivo lassismo può essere il migliore fertilizzante per la delinquenza, che rimane pur sempre tale.

Ma il *probation* non è lassismo, come non è rigorismo. È un metodo di difesa della società, che va applicato soltanto quando attraverso di esso la società può effettivamente difendersi. Del resto alla società non mancano i mezzi per irrigidirsi quando questi tentativi dovessero risultare inutili, ed ogni forma di *probation* lo prevede esaurientemente.

Avverto tuttavia che la società italiana non è ancora matura per tale innovazione. Av-

verto altresì la necessità che, prima della introduzione di tale misura nel sistema penale italiano, si predisponga l'attrezzatura necessaria — in assistenti sociali, personale medico-sanitario, presidi terapeutici eccetera — perchè non si paralizzi, sul nascere, il raggiungimento di sì elevate finalità.

Affidiamo il problema a magistrati, giuristi, sociologi — perchè l'approfondiscano in tutti i suoi termini — nella nostra responsabilità di legislatori e di uomini di Governo.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo 351, la cui discussione, come sapete, ha avuto inizio nel gennaio 1969, è pervenuto, attraverso le rielaborazioni del sottocomitato e della Commissione e con il contributo delle varie parti politiche, ad essere approvato nella parte concernente il libro primo del codice penale. La restante parte, relativa al libro secondo dello stesso codice, è stata stralciata e costituisce ora il disegno di legge n. 351-bis, di cui mi auguro torneremo ad occuparci presto, insieme alle proposte di iniziativa parlamentare che si è preferito rimandare per un esame congiunto.

Non costituisce, la parte approvata dalla Commissione, una revisione integrale del libro primo del codice penale, tuttavia non sembra azzardato affermare il lusinghiero risultato cui si è pervenuti, pur nell'ambito di una riforma novellistica, ancorchè di vasto respiro. « Questa » — scrisse tempo fa un autorevole giurista — « ad un tempo esamina ed elabora tanti istituti da doversi riconoscere che nulla è sfuggito di quanto occorre perchè la nuova realtà formatasi nelle vicende politiche e sociali di oltre un ventennio trovi la sua espressione in disposizioni nuove o modificate della legge penale ».

Invero: la nuova disciplina del reato politico, diretta a circoscrivere, sia dal punto di vista obiettivo che subiettivo, la nozione di tale reato, in armonia con la moderna concezione del motivo politico, divenuto fonte di trattamenti privilegiati anzichè di persecuzione; la disciplina garantista dell'estradiizione, adeguata, oltre che alla Costituzione, alle più recenti convenzioni in-

ternazionali; il nuovo rapporto di causalità, in cui maggior valore viene attribuito, in *favor rei*, alle cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole; l'eliminazione della responsabilità obiettiva; la soppressione della pena dell'ergastolo; la nuova disciplina in tema di cumulo delle pene, a mezza strada tra il cumulo materiale e il cumulo giuridico; le generose innovazioni, sempre in *favor rei*, in materia di circostanze aggravanti ed attenuanti; la notevole estensione del reato continuato, diretta a superare le ristrettezze della medesima disposizione di legge; la migliorata disciplina delle cause estintive del reato, sia in materia di sospensione condizionale della pena e di amnistia che di prescrizione, i cui termini sono stati notevolmente abbreviati; i nuovi criteri di valutazione della recidiva, resa sempre facoltativa, del concorso di persone nel reato nonché della responsabilità per i reati commessi in stato di ubriachezza valgono a confermare il giudizio dianzi ricordato circa l'esauriente numero degli istituti toccati dalla riforma.

Orbene, onorevoli colleghi, senza eccedere in apprezzamenti laudativi qui fuori di luogo, ritengo di poter affermare che un notevole sforzo è stato fatto, nonostante i limiti di una novella, verso l'attuazione di un ordine penale sempre più adeguato e rispondente alle moderne esigenze della collettività giuridicamente organizzata.

Offriamo un complesso di norme tecniche e moderne, aderenti allo spirito dei precetti costituzionali ed alle conclusioni della più qualificata dottrina. Se con lo stesso spirito di collaborazione e la stessa volontà proseguiremo nell'ulteriore fase di riforma del libro secondo del codice penale, ritengo che potremo, a soddisfazione di una esigenza generalmente avvertita, fornire al Paese un complesso di norme valide ad attribuire al nostro elaborato le caratteristiche e i connotati di un codice ampiamente democratico.

Desidero a questo punto esprimere la particolare gratitudine del Governo a tutti i componenti la Commissione giustizia del Senato, al presidente senatore Cassiani, al

relatore senatore Leone, che con notevole impegno e personale sacrificio hanno posto la loro capacità, la loro intelligenza, la loro scienza giuridica a disposizione della Commissione.

L'ansia di riforma delle norme in armonia con i precetti della Costituzione e in aderenza alle istanze della moderna società non si arresta certo ai soli componenti della Commissione giustizia. Il Senato nella sua genuina espressione della parte migliore del popolo italiano saprà confortare con la sua adesione questi generosi impulsi.

Certo non siamo in grado di fare un lavoro che tocchi le vette della perfezione. Del resto la nostra società è in fase di evoluzione talmente rapida che le nuove norme accolte nell'ordinamento penale appaiono già quasi superate al momento della loro entrata in vigore.

Per questo un sistema giuridico non esplicherà mai interamente i suoi positivi effetti sociali se non si avvarrà anche della collaborazione di tutti quanti operano nel mondo della giustizia ed in particolare della magistratura, la quale, con la sua imparzialità ed obiettività, resta uno dei principali grandi pilastri su cui poggia il regime democratico ed il cui elevato prestigio non può certo venire scalfito da taluni recenti episodi, in realtà assai sporadici, in cui si è registrata una qualche tendenza particolare verso questo o quel settore ideologico se non addirittura politico.

Il magistrato sa che non deve mai esorbitare dai precisi confini della legge, anche se deve compiere al momento dell'interpretazione una schietta e precisa indagine sullo spirito che ha animato il legislatore nel formulare la norma.

Solo entro questi limiti va considerata opportuna, anzi va incoraggiata, una tendenza che affiora in maniera crescente nell'attività giurisdizionale relativa alla cosiddetta interpretazione evolutiva delle leggi.

Esistono in altri termini dei precisi limiti che il magistrato non può valicare e che sono ben precisati dalla concorde volontà, nella formazione delle leggi, delle rappresentanze parlamentari, cui solo in ultima analisi spettano

ta la responsabilità della guida sociale e politica della nazione.

Non nutriamo dubbi che la magistratura, nel solco delle sue luminose tradizioni, saprà assecondare con fedeltà l'opera del legislatore e non tradirà le aspettative che cittadini ed istituzioni, con fiducia incondizionata, si attendono da essa soddisfatte.

E con questa certezza, vi chiedo, signor Presidente e onorevoli senatori, a nome del Governo, di voler dare la vostra approvazione al presente disegno di legge.

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ricordo che ogni rappresentante di Gruppo ha diritto a parlare per non più di quindici minuti.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il diritto penale è sempre intimamente connesso allo sviluppo del concetto di Stato, essendo costituito a garanzia di scopi e di interessi pubblici e collettivi.

Il reato è sempre l'offesa ad un interesse sociale e pubblico dello Stato perchè anche quando viola soltanto un interesse privato trasgredisce un comando o un divieto del diritto penale; lede cioè l'interesse dello Stato alla tutela, alla difesa e alla garanzia di diritti e di interessi dell'individuo o della società offesi dall'azione criminosa.

La legge penale ha quindi carattere pubblicistico e si estrinseca in un vero e proprio diritto subiettivo pubblico dello Stato e cioè nel diritto di comminare la sanzione penale al fine di prevenire e reprimere la violazione di un'azione o di una omissione comandata. Sicchè la prima riforma, che l'evoluzione della società o la costituzione di un nuovo regime impongono, necessariamente attiene alla sfera delle leggi penali e particolarmente del codice penale che appresta ed attua con i suoi precetti e le corrispondenti sanzioni la tutela giuridica di determinati beni ed interessi umani intesi come beni ed interessi sociali, allo scopo di

mantenere integro l'ordinamento giuridico e politico dello Stato.

Tale riforma si appalesa opportuna, seppure non radicalmente necessaria, in considerazione delle nuove esigenze della vita moderna e della società, anche per il codice penale Rocco che, pur essendo in vigore esattamente da 40 anni, e cioè dal primo luglio 1931, rappresenta tuttora opera tecnicamente valida, così come riconosce l'illustre relatore, senatore Leone, tanto da essere studiato anche oggi in molte università straniere, comprese quelle degli Stati Uniti, come espressione tipica della civiltà giuridica europea. È certamente da respingere la drastica condanna che a detto codice con troppa faciloneria e con spirito nettamente fazioso e settoriale suole decretarsi prevalentemente da determinati ambienti ispirati a principi di marca marxista, i quali in ogni sua norma, in ogni suo precetto e in ogni sanzione da esso prevista indiscriminatamente individuano pretese manifestazioni di oppressione e di autoritarismo.

Non si può facilmente dimenticare che il codice Rocco elaborato dagli esperti più eminenti dell'epoca, giuristi, docenti universitari, magistrati ed avvocati, tenendo conto dei bisogni collettivi nel campo della criminalità, si ispira preminentemente a criteri di necessità sociale e, senza aderire *in toto* ai postulati o dogmi di una o di altra scuola scientifica ma prendendo soltanto quanto di buono e di vero è offerto da ciascuna di queste, crea un sistema tale da comporre il dissidio delle scuole nella unità di un più alto organismo atto a soddisfare i reali bisogni della vita della società e dello Stato e le non poche esigenze della coscienza etico-giuridica moderna. Esso nel suo complesso è ancora oggi opera insigne di saggezza scientifica e fa onore alla vocazione e alla migliore tradizione giuridica italiana.

Forse ad esso possono addebitarsi un indirizzo tecnico-giuridico troppo marcato, una eccessiva tendenza all'analisi e una sovrabbondanza di disposizioni. Tuttavia la sua intelaiatura sistematica è tale da ritenersi conferente mantenerla intatta nel progetto di riforma del libro primo che ci accin-

giamo a votare. Ferma restando la predetta intellaiatura, le nuove esigenze della società moderna certamente suggeriscono modifiche adeguate al vigente codice penale. Tali esigenze, a mente della relazione Gonella, si concretizzano in innovazioni intese ad adeguare il codice penale ai precetti della Costituzione repubblicana ed alle istanze della rinnovata coscienza giuridica nazionale e particolarmente a garantire la libertà dell'individuo e a determinare precisi limiti allo *ius puniendi* dello Stato.

Nella relazione Leone si puntualizza che con la riforma si tende a realizzare un maggiore equilibrio tra le esigenze di difesa sociale e la funzione rieducativa della pena. A tale equilibrio dovrebbe pervenirsi, così come si legge nelle dichiarazioni pronunciate dal presidente del Consiglio, senatore Leone, nel discorso di presentazione del suo secondo Governo, con la riduzione per molti reati del minimo della pena e con il collaterale aumento dell'ambito di istituti come la sospensione condizionale ed il perdono giudiziale da estendersi ai maggiori degli anni 18, nonché attenuando l'eccessivo tecnicismo del codice vigente, reso più acuto da talune bizantine esasperazioni interpretative, esemplificando la gamma delle circostanze, disciplinando più congruamente la recidiva e utilizzando in maniera più aperta alcuni congegni già sperimentati per proporzionare la pena alla personalità del reo.

Un criterio generalizzato di riduzione dei minimi edittali della pena non può però condividersi, perchè contribuirebbe ad avvalorare e ad accrescere il fenomeno del rilassamento del sistema punitivo, già ampiamente avvertito e lamentato dall'opinione pubblica, con un ulteriore indebolimento delle strutture e delle funzioni dello Stato e con conseguente grave pregiudizio per gli interessi del cittadino e della società.

È vero che l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; ma non è correlativamente da trascurare che la sanzione penale va considerata anche come elemento integrativo della norma avente funzione di dare forza obbligatoria al precetto e scopo di una prevenzione generale che si attua mediante la coazione psicologica.

È da accogliere, come è ormai generalmente accettato, il criterio della pena ricondotta nella sfera della personalità del reo ed assolvente efficacia correttiva tale da indurre a non più commettere nuovi reati e da riadattare il reo alla convivenza sociale. Ma tutto questo non toglie che la pena deve raggiungere anche altri fini che ad essa si ricollegano e che, culminando nel rafforzamento della prevenzione generale, si estrinsecano nel convincimento del cittadino che la legge va rispettata, nella soddisfazione della coscienza pubblica perchè giustizia è stata resa, nel placare i sentimenti dell'offeso dal reato, nel porre nuovi e più forti motivi di astensione nell'animo dei proclivi a delinquere, nel mantenere e rafforzare il senso dello Stato. Il mantenimento della pena entro limiti assai esigui o il ricorso a congegni generali che di fatto servono ad attenuare rilevantemente o peggio a caducare l'efficacia punitiva della sanzione giuridica e non, come è giusto, a proporzionare la pena alla personalità del reo, inducono i cittadini a ritenere sussistente e sempre più aggravato il rilassamento del sistema punitivo, a negare forza vincolante alla legge dello Stato, a creare fenomeni di anarchia e di caos con conseguente detrimento economico e negazione degli irrinunciabili valori sociali e morali.

Gravissime forme di delinquenza malauguratamente sono oggi frequenti in Italia; l'opinione pubblica, già tanto allarmata, non potrebbe mai accettare una codificazione penale che, sotto l'apparente riflesso della umanizzazione della pena, fosse diretta ad attenuare la responsabilità di chi, sconsideratamente e agendo con assoluta carenza di spirito umanitario, non come uomo ma come bruto, sequestra e uccide per estorcere, sevizia, commette stragi, si rende responsabile del reato di omicidio con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 576 del codice penale. In tali casi la legge penale deve colpire con il massimo rigore, perchè l'ordinato sviluppo della società, la convivenza sociale, la vita dei cittadini vanno tutelati senza alcuna debolezza e con la più inflessibile fermezza. Buona parte dell'opinione pubblica per reati tanto gravi non condivide l'abolizione dell'ergastolo, anche

se a questo verrà a sostituirsi una pena edittale di lunghissima durata, cioè da 30 a 40 anni.

Certo, per i reati di minore rilevanza e vieppiù per quelli di particolare tenutità la sanzione penale più che avere funzione afflittiva deve conseguire lo scopo del recupero e del riadattamento del reo, fermo restando sempre il fine di difesa sociale. Al riguardo ci sembra che il disegno di legge, seppure a volte esagerando in eccessive concessioni e dilatando troppo il principio della umanizzazione della pena, adeguandosi alle sopravvenute esigenze della vita moderna, elimini alcune discrasie del vigente codice penale. Riaffermato il principio della imputabilità psichica o morale, consistente nella capacità di intendere e di volere, previsto dall'articolo 85 del codice penale, e confermato l'altro principio dell'individualizzazione della responsabilità sul piano della valutazione della personalità del reo e della sua pericolosità sociale, è da approvare la eliminazione delle residue punte di oggettività che caratterizzano il codice pubblicato nel 1930. Parimenti sono da condividere, tra le innovazioni incluse nel disegno di legge in votazione, l'introduzione dell'attenuante correlata alla lieve entità del fatto e alla minima capacità a delinquere rivelata dal colpevole, con la conseguente riduzione della pena fino alla metà, la facoltatività della recidiva, la facoltatività delle pene accessorie, con esclusione di quelle derivanti dalle più brevi condanne, l'aumento della multa fino al quintuplo, ove la multa stabilita dalla legge possa presumersi inefficace in rapporto alle condizioni economiche del reo, la nuova configurazione del reato continuato, che certo costituisce un progresso ai fini dell'umanizzazione del diritto penale.

Non appaiono opportune invece le notevoli innovazioni relative all'istituto della prescrizione, perchè, specie in relazione al lento procedere e all'attuale crisi della giustizia, non è vero che a far maturare la prescrizione sia sufficiente un tempo minore di quello attualmente fissato nel codice. Vi è fondato timore che la riduzione del termine prescizionale possa costituire facile

incentivo a delinquere e possa causare la impunità di molti reati. Serie perplessità poi emergono dalla dilatazione del limite di pena per la sospensione condizionale che potrebbe essere concessa anche per il caso di condanna a reclusione o all'arresto per un tempo sino a due anni. Tale innovazione, se si tiene conto che è estesa alle pene accessorie e si pone in relazione con il divisamento di ridurre i minimi edittali, potrebbe produrre un ulteriore grave rilassamento degli effetti della sanzione penale e costituire una spinta a commettere reati nella convinzione della impunità sotto il riflesso che la sospensione condizionale generalmente non è mai negata. Pericolosa appare, infine, la nuova disciplina della liberazione condizionale che per qualsiasi reato, con maggiore rigore per il recidivo, può essere concessa a chiunque, avendo dato di prova di ravvedimento, abbia scontato almeno 30 mesi e comunque la metà della pena inflittagli. La soppressione della riserva dei cinque anni di pena da scontare prevista nell'originario disegno di legge, come, con evidente preoccupazione, sottolinea testualmente il relatore, « impone una responsabile e rigorosa valutazione della condizione fondamentale della certezza del ravvedimento da parte dell'organo predisposto alla relativa decisione specie in relazione alle più gravi pene ». Tale valutazione potrebbe però essere erronea e all'errore ben potrebbero contribuire esterne macchinazioni, non escluso l'artificioso e interessato comportamento del condannato. La liberazione condizionale che di fatto viene a ridurre rilevantemente il *quantum* della pena sottrae alla sanzione penale gran parte della sua efficacia di prevenzione e di repressione; la quasi certezza di ottenerla facilmente può indurre a delinquere; l'ottenimento di essa entro breve termine può costituire per il condannato valido strumento per intimorire l'offeso da reato o per la esplicazione di atti vendicativi in danno di costui.

Ho voluto così evidenziare sintenticamente, a nome del mio Gruppo, alcuni pregi e alcuni difetti del disegno di legge di riforma del libro primo del codice penale; in

sede di dichiarazione di voto non è dato dilungarsi in un'analisi particolareggiata.

Il progetto di legge realizza certamente, in alcune sue parti, una nuova accettabile disciplina tesa ad equilibrare maggiormente le esigenze di difesa sociale e la funzione rieducativa della pena; sotto altri aspetti però indulge ad eccessivo spirito concessivo e a volte s'ispira a vera e propria demagogia e non è scevro da influenze inaccettabili di forze politiche aventi per fine precipuo lo scardinamento dello Stato.

Per tali considerazioni, il Gruppo del MSI si astiene dal voto, in attesa che l'esame dell'intera progettata riforma novellistica del codice penale possa essere completato e nella convinzione che il problema della difesa sociale in un momento assai delicato qual è quello in cui viviamo deve essere risolto dal Governo e dal Parlamento con la dovuta fermezza al fine di assicurare ai cittadini e alla società l'ordine pubblico, la serenità del vivere civile, l'autorità dello Stato. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bardi. Ne ha facoltà.

B A R D I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il contributo dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici, l'impegno vigoroso del presidente della Commissione senatore Cassiani, nonché l'impegno dell'onorevole relatore senatore Leone, che del resto ha mantenuto la promessa quale Presidente del Consiglio, la collaborazione proficua e diligente della segreteria della commissione nonché l'opportuna autorizzazione della Presidenza dell'Assemblea allo stralcio hanno permesso di portare all'approvazione le modifiche al primo libro del codice penale. Non siamo ancora alla riforma organica e generale del codice penale, vivamente attesa dalla pubblica opinione, ma possiamo egualmente salutare con soddisfazione questa prima notevole elaborazione che pone le premesse fondamentali della riforma generale. Possiamo dire che i criteri direttivi di profonda innovazione cui si è ispirata la riforma del

primo libro del codice penale sono stati quelli di adeguare le norme allo spirito della Costituzione, di eliminare quelle disposizioni che rispondevano ad orientamenti propri del superato regime fascista, di eliminare o modificare quelle disposizioni oggetto di contrasti interpretativi o che la pratica giudiziaria e l'elaborazione dottrinale hanno riconosciuto non più adeguate e rispondenti ad una saggia politica criminale.

Entro questa visione di carattere generale rientrano le riforme introdotte. La funzione rieducativa della pena, così come prevista dalla Costituzione, non poteva non portare al concetto della maggiore individualizzazione della responsabilità e quindi alla più adeguata valutazione della personalità del reo, concetto che in pratica è stato concretizzato non con la previsione di una riduzione della pena edittale per tutti i reati, ma con la introduzione, accanto alle attenuanti generiche, di una ulteriore attenuante riferita alla lieve entità del fatto e alla minima capacità a delinquere del colpevole, nonché con l'allargamento del giudizio di prevalenza e di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti.

Anche la soppressione della pena dell'ergastolo risponde a tale esigenza. Il timore che questa doverosa umanizzazione della pena possa essere considerata come un incentivo all'aggravarsi della criminalità non ha serio fondamento, come è stato già bene ribadito dall'onorevole Sottosegretario, ove si pensi che per le forme più gravi di criminalità si è previsto un aumento del limite massimo della pena da 30 a 40 anni e ove si consideri che attualmente sono ben rari i casi di condanna all'ergastolo scontati interamente, essendo prevista l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato all'ergastolo quando abbia scontato almeno 28 anni di reclusione, oltre che la concessione del beneficio della grazia. I dati forniti oggi dall'onorevole Sottosegretario danno conferma a questa previsione. Vorrei altresì sottolineare la notevole innovazione dell'istituto della recidiva che perde il carattere della obbligatorietà e acquista il carattere della facoltatività.

Sono note le gravi ed inique conseguenze che l'attuale sistema ha prodotto; tante vol-

te il condannato ha dovuto scontare pene aumentate del terzo o della metà per effetto di una recidiva per reati precedentemente commessi di minima gravità, ed in tal caso la pena è apparsa davvero non adeguata al fatto, ma piuttosto come espressione di una vendetta della società.

Con il nuovo sistema sarà invece il giudice che valuterà in concreto la personalità del colpevole e la sua pericolosità al fine di un aggravamento della pena.

Merita poi particolare menzione la nuova configurazione del reato continuato che sarà ravvisabile anche nella ipotesi di ideazione di una pluralità di violazioni di norme diverse, purchè unico sia stato il disegno criminoso. Tale nuova strutturazione risponde anche ai fini della umanizzazione della norma penale.

Nè può sottacersi, onorevoli colleghi, il profondo significato della diminuzione della pena da un terzo alla metà nel caso del riconosciuto vizio parziale di mente, come pure va apprezzata la nuova previsione che il ricovero in casa di cura e di custodia del condannato a pena diminuita per infermità mentale sia eseguito prima e non dopo la espiazione della pena onde consentire l'opportuna terapia fisica e psichica che può guarire il malato.

Queste ed altre, su cui non mi soffermo e parimenti importanti, sono le innovazioni apportate alla struttura fondamentale del diritto penale. Mi riferisco al non automatismo delle pene accessorie, all'ampliamento del limite della pena per la sospensione condizionale, all'estensione della sospensione condizionale per le pene accessorie, alla migliore elaborazione del nesso di causalità materiale, all'estensione del perdono giudiziale ai maggiori di anni 18, eccetera.

In un Paese civile e democratico, onorevoli colleghi, l'aver eliminato rigori formalistici, l'aver umanizzato la pena, l'aver mirato a dare al giudice un più ampio potere di valutazione della personalità del colpevole, significa aver compreso le nuove, profonde

esigenze di giustizia che emergono da una società che progredisce e che avanza. Su questa via ed in questa direzione ci dobbiamo impegnare a realizzare la riforma completa ed organica del codice penale per la quale non è necessaria una previsione di spesa economica, ma occorre soltanto la volontà politica di realizzarla, portando al più presto all'approvazione l'abrogazione dei cosiddetti reati di opinione e di tutte le altre figure di reato che la coscienza civile e democratica del Paese non considera più illeciti da perseguire, nonchè la regolamentazione giuridica di nuovi istituti, come quello della *probation*, la cui importanza e la cui validità appare opportuno fin d'ora sottolineare.

In questo spirito e con questo auspicio, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole del Gruppo del partito socialista italiano al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Petrone. Ne ha facoltà.

* **P E T R O N E .** Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, dopo quanto è stato detto egregiamente nella relazione dal senatore Leone e quanto è stato ribadito anche dal Sottosegretario, a nome del Governo, sulle novità contenute in questo disegno di legge al nostro esame, penso di dover essere dispensato da ogni tentativo di ripercorrere il cammino dell'elencazione di esse. Pertanto il mio discorso si limiterà a sottolineare alcuni aspetti di questa riforma che sta davanti a noi e vorrei dire innanzitutto che, nonostante il vistoso titolo « Riforma del codice penale », come lo stesso rappresentante del Governo ha riconosciuto e come viene riconosciuto nella stessa relazione, qui non ci troviamo di fronte ad una riforma organica generale, ma ad una riforma novellistica e, come tale, limitata, frammentaria e, quindi, non esauriente e non capace di dare un'adeguata risposta a tutti i problemi che ormai sono maturi nella coscienza di una società più

avanzata e soprattutto è incapace di un totale adeguamento ai principi sanciti nella Costituzione repubblicana.

Questo limite iniziale ha rappresentato un grosso ostacolo perchè ha costretto i componenti della Commissione giustizia ad un lavoro a volte defaticante, minuzioso per cercare di correggere, di ampliare, di adeguare meglio le norme contenute nel limitato progetto governativo che era al nostro esame. Se avessimo avuto, invece, dinanzi a noi un testo di riforma organica e generale, il lavoro sarebbe stato più agevole, si sarebbe avuta una visione di insieme e di maggiore organicità, si sarebbe data certamente una risposta più precisa a tutti i problemi connessi alle esigenze di una più ampia riforma del nostro codice. Vorrei dire che sotto un certo aspetto la mancanza di un testo completo ci spiega anche il perchè, nonostante siano passati quasi tre anni, ci accingiamo oggi a varare soltanto la riforma, già limitata perchè novellistica, concernente il libro primo, cioè la parte generale del codice penale.

Si è detto, nella relazione, che ciò risponde all'esigenza di dare una immediata ed adeguata risposta alle attese dell'opinione pubblica che per questa parte è più sensibile. Però vorrei ricordare che, in sede di Commissione, si era riconosciuto che analoga ed immediata risposta bisognava dare alla attesa dell'opinione pubblica democratica per quanto si riferiva alla cancellazione delle norme fasciste e di quelle relative ai reati di opinione. Al riguardo fu raggiunto un accordo e fu assunto un preciso impegno politico: venne stabilito che i due provvedimenti, quello relativo alla riforma del libro primo del codice penale e quello relativo ai reati d'opinione, dovevano essere discussi in Commissione contemporaneamente per poi poter procedere contemporaneamente alla loro discussione ed approvazione in Aula. Senonchè è avvenuto — non si sa come e perchè — che il disegno di legge relativo alla riforma del libro primo del codice penale già oggi è in Aula per essere definitivamente approvato da questa Assemblea, mentre il complesso dei disegni di legge relativi

ai reati d'opinione è ancora all'esame della Commissione giustizia e non sappiamo se, quando e come arriverà all'esame dell'Assemblea.

Vorrei dire che da parte nostra è stato lealmente mantenuto l'impegno, mentre da parte di altri gruppi questo impegno — sarà stata forse anche una casuale coincidenza — di fatto, fino a questo momento, non è stato mantenuto.

Quindi sotto questo aspetto vorrei dire che ci troviamo di fronte ad un grosso ostacolo nell'esprimere il nostro voto, perchè non possiamo ignorare che la riforma del codice penale non poteva e non doveva essere limitata alla sola parte generale senza che si fosse contemporaneamente modificata quella parte speciale relativa ai reati di opinione e alla cancellazione delle norme fasciste.

Detto ciò non posso non riconoscere che la Commissione ha fatto degli sforzi notevoli e un buon lavoro, raggiungendo anche alcuni risultati apprezzabili. Non riconoscere ciò significherebbe disconoscere anche il contributo dato dal nostro Gruppo, non sempre secondario, il più delle volte anzi decisivo e determinante.

Riconosco, dicevo, che si sono fatti dei notevoli passi avanti, ma vorrei nel contempo sottolineare alcuni aspetti. Non farò, ripeto, l'elencazione di tutte le novità introdotte anche a seguito delle modifiche apportate in Commissione, però vorrei dire che già in materia di pena un notevole passo avanti si è fatto con l'abolizione dell'ergastolo. Come sapete, onorevoli colleghi, la proposta fu presentata dal nostro Gruppo ed incontrò immediata opposizione da parte del relatore. La proposta fu presentata non per il gusto di creare situazioni di lassismo ma per la profonda convinzione che la pena dell'ergastolo, in quanto tale, non rappresentava affatto un mezzo di prevenzione contro il fenomeno della crescente criminalità, come del resto è dimostrato dal fatto che questo fenomeno esiste oggi mentre la pena dell'ergastolo è ancora in vigore: quindi l'inutilità di questa pena dal punto di vista della prevenzione è chiara.

La pena di morte che vige in America — le statistiche che ci ha fornito il Sottosegretario sono abbastanza eloquenti — non ha il potere deterrente di impedire lo sviluppo della criminalità e specialmente dei reati violenti. Nonostante la pena di morte, in America vi è stata addirittura, negli ultimi anni, una triplicazione dei reati violenti specie contro la persona: quindi nessun potere deterrente. L'esperienza ormai secolare ci porta a questa inequivocabile conclusione. Si tratta di una pena iniqua e disumana, perchè toglie ogni speranza al condannato, definita dai più come morte civile e contraria ai dettami costituzionali perchè impedisce di fatto la possibilità di determinare una volontà iniziale di comportamento capace di raggiungere quel risultato di rieducazione e di recupero che è espressamente previsto dalla nostra Costituzione.

Quindi nessuna preoccupazione. Bisogna dire in maniera chiara e forte che la criminalità non si combatte attraverso inasprimenti delle pene. Le cause di essa sono varie e complesse: vi è tutta una situazione sociale; viviamo in una società definita consumistica dove mancano adeguati ideali, dove il denaro è tutto, dove da una parte c'è spreco, lusso e abbondanza e dall'altra miseria e disoccupazione, dove si verificano spostamenti di masse umane non sempre ordinati attraverso il fenomeno della emigrazione che rappresenta una piaga; vi è la crisi della giustizia in ordine alla quale in quest'Aula due anni fa abbiamo affrontato un ampio, impegnato ed approfondito dibattito senza che peraltro sinora sia stato risolto alcun problema in tale direzione; vi è anche l'inefficienza e la non adeguatezza dell'apparato della polizia giudiziaria. Noi, in proposito, abbiamo presentato una mozione alla Camera ed anche qui al Senato, convinti come siamo che bisogna rafforzare la polizia giudiziaria non solo aumentando il numero delle unità addette, ma anche attraverso adeguate attrezzature e una più adeguata retribuzione per il sacrificio che i suoi componenti devono affrontare e il rischio cui è connessa questa attività. Per giungere a questo bisogna cominciare ad

orientarsi verso il non impiego delle forze di polizia in relazione esclusivamente alle lotte operaie, per impiegarle invece in direzione della lotta alla criminalità.

È questa una serie di problemi (non è qui il caso che io seguiti ad elencarne altri anche perchè di queste cose ne abbiamo già parlato ampiamente in Commissione) che dobbiamo affrontare, rimuovendo le cause della criminalità, se vogliamo veramente combatterla. Questa certamente a volte è spontanea, occasionale; ma non dimentichiamo che c'è anche una forma di delinquenza organizzata che impressiona e preoccupa (a cominciare dalla mafia siciliana per finire ai racket dell'impiego della manodopera e all'organizzazione per lo spaccio e l'uso della droga nel nostro Paese — di provenienza quasi sempre da Paesi stranieri dell'area occidentale —) su cui le forze di polizia dello Stato devono necessariamente rivolgere la loro vigile attenzione onde prendere le misure adeguate per combatterla soprattutto perchè questa delinquenza organizzata, ripeto, è quella che più allarma oggi, secondo noi, la coscienza dei cittadini, l'opinione pubblica.

Detto ciò, per quanto riguarda le pene vorrei dire che, pure essendosi fatti dei passi avanti notevoli, specialmente per ciò che riguarda le circostanze attenuanti e una maggiore umanizzazione delle pene, ci troviamo però sempre di fronte al fatto che le pene sono rimaste quelle tradizionali, perchè non siamo stati capaci di abolire la reclusione e l'arresto come pene detentive e la multa e l'ammenda. Nell'esame del disegno di legge oggi al nostro esame manca persino quella esigenza della *probation* di cui ci ha parlato egregiamente il Sottosegretario, manca ogni altra ipotesi di intervento in direzione della rieducazione e del recupero del condannato, manca persino l'ipotesi di un eventuale periodo di arresto da farsi a domicilio. Certo sono stati allargati i limiti della sospensione condizionale della pena, del perdono giudiziario; sono stati allargati i limiti della possibilità del giudice di adeguare le pene ai casi concreti, però siamo rimasti

bloccati nello schema tradizionale, per quanto riguarda anche la natura stessa delle pene. Infatti non siamo riusciti a superare completamente il concetto della pena-castigo per giungere alla individualizzazione e alla responsabilizzazione della pena adeguata alla personalità del criminale.

Nella relazione c'è solo un accenno, ma poi si fa la distinzione fra reati più gravi e reati meno gravi, come se lo studio della personalità umana fosse possibile soltanto nel caso di manifestazioni di alcuni reati.

Certo vi sono anche degli aspetti positivi; anche nel caso della recidiva sono stati fatti dei passi avanti, ma vi sono dei limiti perchè non abbiamo compreso che se un condannato ricade nel delitto (a parte tutte le insufficienze e le carenze del sistema tradizionale) vuol dire che la pena che gli è stata inflitta non era adeguata, occorre trovare nuovi sistemi; la ricaduta nel delitto rappresenta e denuncia il fallimento della pena inizialmente inflitta. Bisognava quindi imboccare altre vie, così come nel concorso di reati. La responsabilità individuale doveva essere più marcata, mentre qui abbiamo lasciato in piedi persino il disposto dell'articolo 116 che è quanto mai grave, in quanto ci fa stare completamente fuori dai binari della individualizzazione della responsabilità del reato.

Si è mantenuto in piedi persino il terzo comma dell'articolo 42 relativo alla responsabilità oggettiva, di cui numerosi casi sono previsti dal nostro codice, a cominciare dalla detenzione per finire ai reati aggravati dall'evento senza limitarlo soltanto ai reati per mezzo della stampa. Molti oratori sono d'accordo nel ritenere che si tratta di un inutile ed inconcepibile residuo dei tempi oscuri del pieno medioevo che andava quindi completamente superato.

Tutti questi limiti ci porterebbero a votare contro questo disegno di legge. Riconosciamo però che si sono fatti dei passi avanti e proprio per sottolineare l'aspetto positivo del cammino percorso non voteremo contro. Non voteremo neppure a favore per due ragioni fondamentali; primo, perchè con il

nostro voto di astensione vogliamo sottolineare l'esigenza che si vada avanti per prendere mosse dai traguardi più avanzati che abbiamo raggiunto per arrivare ad una non certo lontana prospettiva di riforma organica di tutta la legge penale. Ci asterremo per sottolineare soprattutto la mancanza dell'esame contemporaneo e congiunto di questa legge con quella che riguarda l'eliminazione delle norme fasciste dal codice penale e con quella relativa ai reati di opinione.

Siamo convinti che se vogliamo veramente difendere la società bisogna fare norme adeguate, giuste, non repressive. Le norme, per essere giuste, debbono essere rispondenti alla coscienza del popolo, conformi alla sua Costituzione che è la base del suo vivere civile; le norme, per essere giuste, debbono essere tali da essere avvertite dalla coscienza dei cittadini e debbono poter consentire un ordinato sviluppo nel cammino verso il progresso per far in modo che il nostro Paese diventi una realtà viva ed operante di paese libero, democratico, avanzato, in fatto di giustizia sociale e di giustizia legale. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Benedetto. Ne ha facoltà.

D I B E N E D E T T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialdemocratico esprime il suo consenso al disegno di legge apprezzandone sia i criteri ispiratori sia alcune importanti innovazioni che propone al nostro giudizio. Le modifiche apportate al sistema delle circostanze attenuanti comuni tendono giustamente ad ampliare l'area e a rendere più flessibile il meccanismo della loro applicazione. La nuova disciplina data all'istituto delle pene accessorie lo sottrae ad un rigido automatismo per attribuirgli una migliore correlazione con l'entità del reato e con la personalità del soggetto. Così, sempre per limitarci ad alcune notazioni sommarie sui punti che ci appaiono di più intenso significato, non pos-

siamo tacere la nuova configurazione del reato continuato. Qui l'innovazione segna una netta frattura con la tradizione, dando luogo ad una intelligente rianimazione giuridica dell'istituto che, così ristrutturato intorno alla valorizzazione dell'elemento rappresentato dall'unità del disegno criminoso, ci pare possa più efficacemente e coerentemente aderire alla stessa funzione attribuita a questo istituto dall'economia del codice.

La proposta soppressiva della pena dello ergastolo ha suscitato ed è destinata a sollevare più facili ed immediate polemiche. Su questo punto della riforma ci sia consentita qualche franca considerazione. La proposta di abolire l'ergastolo ha destato serie perplessità, oltre che nel relatore, anche in chi è orientato in linea di principio decisamente a favore della soppressione di tale pena perchè mosso da fini di umanizzazione del diritto e della pena che trascendono gli stessi termini della questione sulla compatibilità dell'ergastolo con i principi della nostra Costituzione. Il compito del legislatore si attua non secondo l'obbedienza a schemi astratti, ma nel quadro di una realtà che non può non condizionare, almeno nei modi e nei tempi, la sua azione volta a tradurre la dottrina ed i principi che la ispirano nella norma di legge. Ebbene, non v'è chi non veda, anche fra chi come noi è stato e rimane favorevole all'abolizione di un istituto come l'ergastolo che nega il più umano dei diritti, il diritto alla speranza, non v'è chi non veda che in questo momento, malgrado l'ottimismo delle statistiche ufficiali, in cui si registra la recrudescenza di forme gravissime di criminalità, la soppressione della pena dell'ergastolo può apparire alla coscienza popolare — non sempre guidata dai moti passionali più di quanto taluni politici non siano ancorati a pregiudizi ideologici — come una innovazione suscettibile di provocare effetti psicologici negativi ingenerando l'opinione di un ulteriore indebolimento della difesa sociale contro la aggressione del crimine. Siamo, in altre parole, di fronte ad una decisione giusta che cade nel momento meno opportuno.

Detto questo, per ricondurre le nostre valutazioni ad un attento rapporto con la sensibilità popolare, affermiamo che queste perplessità tuttavia possono essere superabili a patto che venga garantita una linea di politica contro il crimine che sia efficace per le sue stesse doti di equilibrio, che veda, ad esempio, da un lato, giustamente ridimensionate pene sproporzionate per eccesso, che rappresentano un retaggio di concezioni arcaiche ed inaccettabili della società e dello Stato, e, dall'altro, giustamente inasprite, come saremo chiamati a decidere nel prosieguo dei nostri lavori, le pene per delitti come il sequestro di persona a scopo di estorsione o la rapina commessa con armi, dai quali la società avverte l'esigenza di una più valida difesa. Certo, concordiamo col relatore quando afferma che il problema della difesa sociale in un momento delicato come il presente va rapportato non tanto all'entità della pena edittale quanto all'uso che ne sappia fare sapientemente il giudice in sede di determinazione concreta della misura della pena.

Ed è proprio questa condizione che, dove e se si avvererà, potrà conferire un'illuminazione più positiva e tranquillante ai lavori della riforma del codice penale. Ma ci si consenta di aggiungere che la vitalità, il prestigio, l'efficienza stessa del sistema giudiziario per l'apporto di tutte le sue componenti essenziali possono esprimersi solo nell'armonia delle funzioni e dei poteri dello Stato. Nella crisi di questa armonia vanno oggi individuate le radici del malessere che turba la vita italiana e che ha steso ombre di inquietudine anche su decisioni come quelle che stiamo assumendo, che sarebbero potute maturare in ben diverse condizioni di serenità di giudizio; ed è nella capacità di ricostituire questa armonia che si misurano i titoli di una classe politica che persegua un disegno coraggioso e saggio di riforma, nel quale non si confondano mai le esigenze di progresso con le concessioni al disordine e dove l'ansia del nuovo non tradisca la fedeltà ai valori ideali, morali e politici sui quali si fonda il destino della comunità nazionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Montini. Ne ha facoltà.

MONTINI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel prendere la parola, a nome del Gruppo senatoriale della democrazia cristiana, per dichiarazione di voto su questo disegno di legge relativo alla riforma del primo libro e degli articoli 576 e 577 del codice penale, devo innanzitutto affermare che sento il rilievo eccezionale di una manifestazione di volontà che è destinata ad incidere in modo determinante, se il disegno di legge stesso completerà favorevolmente il suo *iter*, su rapporti essenziali della nostra vita associata per i prossimi decenni, e ciò nell'attuazione di una di quelle riforme prioritarie che la realtà del Paese richiede e che è stata ritenuta irrinunciabile, oltre che dal governo Leone che ha presentato il disegno di legge, da tutti i governi che si sono succeduti in questa tornata legislativa.

Le norme di diritto penale infatti sono uno dei parametri fondamentali non solo per misurare il grado di civiltà di un popolo, ma anche per individuare la natura e la qualificazione di questa sua civiltà. Ne deriva la assoluta necessità di eliminare o modificare certe impostazioni o certe norme penali non solo quando esse siano il portato di concezioni filosofico-politiche ormai definitivamente respinte, ma anche quando il sostanzinarsi di maggiori esigenze di giustizia, l'acquisizione di una più sensibile coscienza dei diritti della persona, recepiti dalla Carta costituzionale ed accelerati dall'intensità del fluire della vita moderna, le abbiano, come le hanno, indubbiamente superate.

Così come indiscutibile è l'opportunità di correggere, con l'occasione, quanto del vigente codice, al vaglio dell'esperienza e della realtà, si sia mostrato anche solo in parte erroneo, insufficiente o tecnicamente non valido.

Costante preoccupazione del legislatore, ovviamente, in un settore di tanto fondamentale importanza e di implicazioni così vaste, deve essere quella di contemperare la tutela del condannato, che non può non riguar-

dare la salvaguardia sostanziale dell'effettiva possibilità di un suo reinserimento nella vita sociale (una volta che se ne verificano le condizioni) con la valida difesa della società stessa da chi viola le norme che essa ritiene irrinunciabili per la sua esistenza e per la sua ordinata crescita nella civiltà.

Mi pare siano questi i criteri con i quali si deve valutare questa riforma, e cioè la riforma di questa parte del codice penale che non è certo la meno importante perchè contiene i principi fondamentali sui quali poi si svolgono le varie ipotesi specifiche di reato che saranno anch'esse, in un tempo che speriamo prossimo, sottoposte all'esame di questa Assemblea.

È per queste ragioni che ritengo si debba dare un giudizio complessivamente positivo sullo stralcio del disegno di legge n. 351 presentato, come ho detto, a suo tempo dal governo Leone e che la Commissione giustizia del Senato ha in più parti sostanzialmente innovato ed ampliato, anche se alcune scelte non sono state certamente facili. Si tratta di un disegno di legge che comporta una riforma ben più rilevante e una rielaborazione ben più estesa e profonda di quanto da un'analisi non sufficientemente approfondita sarebbe dato a taluno di ritenere. E dico questo non tanto perchè prevede l'abolizione della pena dell'ergastolo che ne è una delle manifestazioni più percepibili dall'intera opinione pubblica e sulla quale tornerò fra breve, ma perchè quando si toccano, ad esempio, principi come quello di causalità (seppure entro limiti ben definiti), quello di responsabilità o quello relativo all'applicabilità di leggi succedentisi nel tempo, si rielaborano istituti come quello della estradizione, si innovano sistemi come quelli delle aggravanti e diminuenti e del cumulo della pena, si fa rientrare nel reato continuato anche la violazione di norme diverse purchè comprese nella stessa ideazione criminosa, si dà una nuova disciplina a tutto il sistema delle pene accessorie e a quello delle misure di sicurezza, ancorandole fra l'altro ad una necessaria, costante presenza e giudizio del magistrato in tutte le fasi rilevanti della loro applicazione ed attuazione, e tutto ciò ai fini di una sempre più effettiva, esat-

ta valutazione della fattispecie sotto il profilo soggettivo in relazione all'agente od omissivo, quando si fa questo, ripeto, si incide effettivamente sull'essenza stessa dei principi del diritto penale.

Per non parlare degli istituti della condanna e della liberazione condizionale e di quello del periodo giudiziale profondamente innovati anch'essi ai fini di una razionale impostazione di tutta una strumentazione volta ad evitare al colpevole il pericolo e le condizioni di una ricaduta, e ciò anche a vantaggio della collettività nazionale di cui fa parte. Poichè la dichiarazione di voto non è la sede per scendere ad un esame analitico delle numerose innovazioni che sono state apportate al codice, mi limiterò qui a considerare partitamente quella di esse sulla quale più consistenti potrebbero emergere, soprattutto da parte di chi non è vicino al mondo del diritto, le ragioni di dissenso. Mi riferisco alla proposta di abolizione della pena dell'ergastolo.

Si tratta di una proposta che, anche in Commissione, è stata oggetto di profonda meditazione e che ha portato ad una presa di posizione solo dopo una esauriente, direi tormentata disamina sia delle ragioni che la sorreggevano così come di quelle che vi si opponevano.

Le ragioni di opposizione, come è noto, si incentravano e si incentrano soprattutto nel convincimento che la tutela della società, rispetto a determinati gravissimi reati, non possa realizzarsi se non con lo strumento di una pena a vita, che pesi da un lato sulla determinazione di chi si accinge a compierli e punisca dall'altro, in misura effettivamente proporzionata, manifestazioni inequivocabili di gravissima delinquenza.

Sono ragioni che si calano profondamente nella realtà odierna, dove queste manifestazioni di delinquenza, spesso organizzata, si traducono nella perpetrazione sistematica di alcuni reati la cui gravità desta notevolissimo allarme sociale e contro i quali reagisce con particolare sensibilità la coscienza pubblica.

La Commissione, nella sua maggioranza, pur nella massima considerazione di queste pertinenti e serie obiezioni, ha ritenuto di doverle superare in favore dell'appoggio ad

una esigenza di realizzazione più sostanziale di quello che è un principio costituzionale, e cioè del principio secondo il quale la pena, seppur nei tempi lunghissimi capaci di cambiare veramente un uomo, deve portare con sé una speranza, per quanto tenue, di possibilità di redenzione. Se si considera, come ha puntualizzato il senatore Leone nella sua pregevolissima relazione, che per i reati per i quali attualmente è previsto l'ergastolo è stata prevista la pena edittale da 30 a 40 anni, che dopo un lungo periodo di espiazione anche attualmente agli ergastolani viene concessa per buon comportamento la liberazione condizionale o la grazia, non si può non concludere, una volta convinti, come la dottrina e la esperienza hanno dimostrato, della sostanziale incapacità della previsione della pena a vita di agire come deterrente per coloro che si accingono a delinquere, che non dovrebbe venir toccata veramente, con l'abolizione dell'ergastolo, la difesa della società, mentre si raggiungerebbe l'obiettivo positivo di un maggior adeguamento alla norma costituzionale.

Ma qui torna opportuno riprendere un discorso più generale.

Occorre infatti precisare che le innovazioni che sono state proposte per molti istituti del vigente codice penale, e che potrebbero apparire voler ridurre la salvaguardia della società di fronte a chi delinque, in realtà, nell'intenzione del legislatore, questa possibilità di salvaguardia vogliono mantenerla intatta, dando al giudice soltanto maggiore spazio per una più effettiva giustizia nel caso singolo, consentendogli di andare al di là, per quanto possibile, di sbarramenti rivelatisi a volte iniqui nell'applicazione pratica, in relazione a casi di modesto rilievo, ma senza togliere al giudice stesso il dovere di graduare in ogni caso la responsabilità penale secondo i parametri che la legge continua ad imporgli.

Sembra che questa impostazione non possa soffrire una confutazione valida, se è vero, come è vero, che realizzando una più perfetta giustizia individuale si fa anche opera di difesa della società, spegnendo od attenuando reazioni altrimenti giustificate dei singoli e favorendo la possibilità di un loro ordinato

rientro nella società stessa. Non si rende giustizia invece nè alla società nè al singolo quando questa giustizia non è nè pronta nè tempestiva nè decisa pur nella sua serenità.

Ed è questo un punto sostanziale dalla cui attuazione possono essere fugate le preoccupazioni di una diminuzione della tutela della società, ma senza l'attuazione del quale la riforma potrebbe invece veramente essere vanificata almeno in parte, rischiando di divenire strumento estremamente dannoso, anche se involontario, di lassismo.

La riforma che andiamo ad approvare può essere quindi valutata esattamente nella sua portata soltanto se viene considerata come inscindibilmente unita alla realizzazione di quanto sopra enunciato, che va da un'esigenza di costante non politicizzazione della magistratura alla necessità di strumenti e mezzi adeguati alla importanza e delicatezza della funzione che essa magistratura deve compiere.

Torna a questo punto opportuna una considerazione anche sull'istituto dell'amnistia, conservato dall'attuale proposta di riforma e del quale si è fatto in passato un abuso che deve essere assolutamente corretto, se non vogliamo che un mezzo previsto per casi assolutamente eccezionali si traduca in uno strumento di grave, ingiustificabile sperequazione di trattamento fra cittadini e cittadini od in una inaccettabile formula di eliminazione di imponenti arretrati processuali. Per conto nostro, come Democrazia cristiana, rinnoviamo l'adesione a questa impostazione, già da me espressa a nome del Gruppo in sede di dichiarazione di voto in occasione della delega al Presidente della Repubblica per l'ultimo provvedimento di clemenza.

Altro, nella motivazione di questa dichiarazione di voto, non mi pare opportuno aggiungere sul piano del merito della riforma, perchè certe riserve, che io ho e che altri potrebbe avere, su punti specifici della stessa, quali ad esempio i termini di prescrizione della pena e quelli della liberazione condizionale, il termine utile per il risarcimento del danno ai fini della possibilità di concessione della relativa attenuante, ed altri, non possono essere tali da contrastare il giudizio

di positività della rielaborazione nel suo complesso.

Mi corre qui l'obbligo di dire, ed è un obbligo cui ben volentieri adempio, che la sottocommissione e la Commissione, sotto la intelligente guida del presidente Cassiani e con il prezioso apporto di quel giurista di vasta cultura e di profonda *humanitas* che è il relatore senatore Leone nonchè il fattivo contributo della Segreteria, hanno svolto un lavoro che ha trasceso le posizioni politiche per assumere un respiro più ampio, quale si conveniva ad un compito di così rilevante portata, e lo hanno portato a termine con assidua, qualificata e fervida attività.

È per questo che sorprende oggi il comportamento strumentalizzato di Gruppi che non hanno mai in Commissione avuto atteggiamenti o fatto proposte contrastanti con il disegno di legge oggi al nostro esame.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, per le ragioni che ho espresso, e pur nella consapevolezza dell'inevitabile discutibilità di certe soluzioni, della indubbia perfettibilità di altre, il Gruppo senatoriale della Democrazia cristiana ritiene che il progetto sottoposto al vostro giudizio debba trovare la vostra approvazione. È per questo che annunzio il voto favorevole della Democrazia cristiana. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. In sostituzione del senatore Finizzi, è iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi; in proposito ricordo ai Gruppi che occorre provvedere tempestivamente alla sostituzione dei nominativi degli iscritti a parlare.

Ha facoltà di parlare il senatore Veronesi.

VERONESI. Signor Presidente, chiedo scusa, ma sembrava che l'aereo dovesse portarci tempestivamente il collega Finizzi, il che non è avvenuto; purtroppo mi trovo in una particolare situazione di emergenza per cui sarò quanto mai tacitiano nella brevissima dichiarazione di voto che vado a fare.

Per nostra parte liberale esprimiamo voto favorevole al disegno di legge con molte riserve su parecchi punti che, peraltro, sono stati sottolineati, mi si dice, in Commissione dal collega di nostra parte.

A titolo personale e anche nell'interesse del Gruppo desidero render noto che, a nostro avviso, occorrerà che il disegno di legge, se approvato come ci auguriamo, possa trovare in sede di applicazione una situazione della giustizia diversa da quella alla quale siamo abituati, altrimenti si avrà non solo una vanificazione dello spirito e delle finalità del disegno di legge in esame, come è stato detto dal collega che mi ha preceduto, ma un processo di deterioramento. È necessario che il cittadino sappia che l'applicazione della giustizia è pronta e tempestiva.

Giustamente — desidero sottolineare — ci si è richiamati al fatto negativo dell'errore cadenzare periodico nel nostro Paese di concessioni di provvedimenti di amnistia. Ma queste sottolineature negative bisogna avere il coraggio di non farle in sede teorica, ma di affrontarle nella attuazione pratica, respingendo tali provvedimenti di concessione quando vengono proposti, come, purtroppo, è avvenuto anche recentemente. Aggiungo anche, per particolare annotazione, che bisognerà fare il possibile affinché questo avvio di riforma del codice penale venga sostenuto da riforme sostanziali, che peraltro per parte sono state realizzate, ma che dovranno trovare pronta e rapida applicazione, nella parte procedurale, poichè diversamente queste innovazioni, come dicevo prima, potrebbero portare ad un processo non soltanto di vanificazione ma anche di deterioramento del nostro sistema penale.

Concludendo: voto favorevole con molte riserve e con la fiducia e la speranza che in sede di applicazione si cerchi di potenziare i pregi senza indulgere a ritardi e a remore.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del testo del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione.

T O R E L L I, *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 2 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 2. (*Successione di leggi penali*). — « Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo.

Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte durante tale tempo ».

Art. 2.

L'articolo 4 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 4. (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — « Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono

considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Art. 3.

L'articolo 8 del Codice penale è così modificato:

Art. 8. (*Reato politico*). — « Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E altresì considerato reato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. (*Delitto del cittadino all'estero*). — « Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

Art. 10. (*Delitto dello straniero all'estero*). — « Lo straniero, che, fuori del caso indicato nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana

stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

Art. 11. (*Rinnovamento del giudizio*). — « Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

Art. 5.

L'articolo 13 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 13. (*Estradizione*). — « L'estradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'estradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;
- 2) che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;
- 3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

L'extradizione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'extradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 13 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 13-bis. (*Transito per estradizione*). — « Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'extradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Art. 7.

L'articolo 17 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17. (*Pene principali: specie*). — « Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

Salvo quanto disposto nell'articolo 78, quando nelle disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali, eccettuate quelle militari e di guerra, è comminata la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni ».

Art. 8.

L'articolo 18 del Codice penale è così modificato:

Art. 18. (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — « Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende la multa e l'ammenda ».

Art. 9.

L'articolo 20 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 20. (*Pene principali ed accessorie*). — « Le pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

Art. 10.

L'articolo 21 del Codice penale è abrogato.

Art. 11.

L'articolo 22 del Codice penale è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 23 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 23. (*Reclusione*). — « La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ».

Art. 13.

L'articolo 24 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 24. (*Multa*). — « La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 10.000, nè superiore a lire 2.000.000 ».

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire 10.000 a lire 800.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 14.

L'articolo 26 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 26. (*Ammenda*). — « La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire 5.000 nè superiore a lire 400.000.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 15.

L'articolo 28 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 28. (*Interdizione dai pubblici uffici*). — « L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) delle dignità accademiche, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, e delle qua-

lità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere inflitta dal giudice per uno o più o tutti di questi con sentenza di condanna per un tempo non inferiore ai tre anni o con sentenza di condanna anche a pena minore per reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluni degli uffici indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

Il giudice, quando infligge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ne fissa la durata per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni ».

Art. 16.

L'articolo 29 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 29. (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — « La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Art. 17.

L'articolo 31 del Codice penale è abrogato.

Art. 18.

Gli articoli 32 e 34 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32 (*Interdizione legale*). — Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena,

in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

Art. 34. (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — « Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale, può infliggere la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

Art. 19.

L'articolo 35 del Codice penale è abrogato.

Art. 20.

L'articolo 36 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 36. (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — « La sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a trenta anni è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

Art. 21.

L'articolo 38 del Codice penale è abrogato.

Art. 22.

Gli articoli 41 e 42 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 41. (*Concorso di cause*). — « Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita fino a due terzi allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere

minimamente rilevante il contributo della azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

Art. 42. (*Responsabilità penale*). — « Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Art. 23.

L'articolo 51 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 51. (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — « L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dello stesso, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

Art. 24.

L'articolo 56 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 56. (*Delitto tentato*). — « Chi, prevenendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto, realizza atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei e si manifestano inequivocamente diretti alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 25.

L'articolo 57 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 57. (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — « Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 26.

Gli articoli 59 e 60 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 59. (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — « Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze ag-

gravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui.

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause d'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

Art. 60. (*Errore sulla persona dell'offeso*). — « Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Art. 27.

L'articolo 61 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 61. (*Circostanze aggravanti*). — « Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 3) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottoposto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 6) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante

gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

7) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

8) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

9) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

10) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

Art. 28.

L'articolo 62 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 62. (*Circostanze attenuanti comuni*). — « Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- 2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;
- 4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;
- 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del

colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'avere, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

Art. 29.

All'articolo 62-*bis* del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

Art. 30.

L'articolo 64 del Codice penale è così modificato:

Art. 64. (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — « Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta; e nei casi espressamente previsti gli anni quaranta ».

Art. 31.

L'articolo 65 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 65. (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non

è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;

2) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, le pene sono diminuite fino alla metà ».

Art. 32.

L'articolo 66 del Codice penale è così modificato:

Art. 66. (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — « Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni quaranta nei casi espressamente previsti;

3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire 10.000.000 o 2.000.000 se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

Art. 33.

L'articolo 67 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 67. (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — « Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63,

la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto ».

Art. 34.

L'articolo 69 del Codice penale è così modificato:

Art. 69. (*Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*). — « Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

Art. 35.

L'articolo 72 del Codice penale è abrogato.

Art. 36.

L'articolo 73 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 73. (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — « Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

Art. 37.

L'articolo 78 del Codice penale è così modificato:

Art. 78. (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — « Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- 1) trenta anni, per la reclusione;
- 2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 3) sei anni, per l'arresto;
- 4) lire 6.000.000 per la multa e lire 1.200.000 per l'ammenda; ovvero lire 16.000.000 per la multa e lire 3.200.000 per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Art. 38.

L'articolo 81 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 81. (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — « Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima di-

sposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena deve essere inferiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 39.

Gli articoli 82 e 83 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 82. (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — « Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81.

Art. 83. (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quan-

do il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Art. 40.

L'articolo 89 del Codice penale è così modificato:

Art. 89 (*Vizio parziale di mente*). — « Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 41.

L'articolo 90 del Codice penale è abrogato.

Art. 42.

Gli articoli 92, 94 e 98 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 92. (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

Art. 94. (*Ubriachezza abituale*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

Art. 98. (*Minore degli anni diciotto*). — « E imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale ».

Art. 43.

L'articolo 99 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 99. (*Recidiva*). — « Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti

dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può andare da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 44.

L'articolo 100 del Codice penale è abrogato.

Art. 45.

L'articolo 108 del Codice penale è abrogato.

Art. 46.

L'articolo 109 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 109. (*Effetti della dichiarazione di abitudine o professionalità*). — « La dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

Art. 47.

L'articolo 114 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 114. (*Circostanze attenuanti*). — « Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli arti-

coli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

Art. 48.

L'articolo 116 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 116. (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 49.

L'articolo 117 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 117. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — « Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Art. 50.

Dopo l'articolo 117 del Codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 117-bis (*Concorso di estranei in un reato proprio*). — « Fuori del caso regolato

nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

Art. 51.

L'articolo 118 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 118. (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — « Le circostanze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

Art. 52.

L'articolo 136 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 136. (*Conversione di pene pecuniarie*). — « Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune:

due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

Art. 53.

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 142. (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — « I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

Art. 143. (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — « In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento ».

Art. 146. (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

Art. 147. (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

Art. 54.

L'articolo 148 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 148. (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — « Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Art. 55.

L'articolo 151 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 151. (*Amnistia*). — « L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente ».

Art. 56.

Gli articoli 157, 158 e 160 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 157. (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — « La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni o per la pena della multa;

5) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento o diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti comuni.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato con circostanze attenuanti, si applica l'articolo 69 del Codice penale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

Art. 158. (*Determinazione del tempo del commesso reato*). — « Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione od omissione è cessata; se si tratta di reato permanente, nel tempo in cui è cessata la permanenza ».

Art. 160. (*Interruzione del corso della prescrizione*). — « Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

Art. 57.

L'articolo 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 162. (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — « Salvo che la legge disponga diversamente, nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 58.

L'articolo 163 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 163. (*Sospensione condizionale della pena*). — « Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena

detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 59.

L'articolo 164 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 164. (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — « La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 60.

L'articolo 166 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 166. — (*Effetti della sospensione*). — « La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Art. 61.

L'articolo 168 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 168. (*Revoca della sospensione*). — « Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi previsti;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 62.

Gli articoli 169, 172 e 173 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 169. (*Perdono giudiziale*). — « Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge

e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, soia o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

Art. 172. (*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — « La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni, si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a cinque.

La pena della multa si estingue nel termine di tre anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno

di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

Art. 173. (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — « La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

Art. 63.

L'articolo 175 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 175. (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — « Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, ovvero, dopo una prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Art. 64.

L'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 176. (*Liberazione condizionale*). — « Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 65.

L'articolo 179 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 179. (*Condizioni per la riabilitazione*). — «La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi previsti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Art. 66.

L'articolo 184 del Codice penale è abrogato.

Art. 67.

L'articolo 188 del Codice penale è abrogato.

Art. 68.

L'articolo 189 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 189. (*Ipoteca legale; sequestro*). — « Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;

4) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;

5) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

Art. 69.

L'articolo 191 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 191. (*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*). — « Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende sono pagate nell'ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richie-

sto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato ».

Art. 70.

L'articolo 204 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 204. (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*). — « Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

Art. 71.

L'articolo 207 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 207. (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — « La misura di sicurezza è re-

vocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose; la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

Art. 72.

Gli articoli 210, 211, 217 e 219 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 210. (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — « L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena della reclusione non inferiore a trenta anni, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

Art. 211. (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — « Salvo quanto disposto dall'articolo 220, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la

permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

Art. 217. (*Durata minima*). — « L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

Art. 219. (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — « Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

Art. 73.

Gli articoli 220 e 221 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 220. (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — « L'ordine di ricovero del condannato nella casa

di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'espiazione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

Art. 221. (*Ubriachi abituali*). — « Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

Art. 74.

L'articolo 222 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 222. (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — « Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

Art. 75.

L'articolo 224 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 224. (*Minore non imputabile*). — « Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina

che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, non si fa luogo a giudizio di pericolosità e la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

Art. 76.

L'articolo 227 del Codice penale è abrogato.

Art. 77.

L'articolo 229 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 229. (*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*). — « Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

- 1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno;
- 2) nel caso in cui il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
- 3) nei casi in cui questo Codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta ».

L'articolo 230 del Codice penale è abrogato.

Art. 78.

Gli articoli 576 e 577 del Codice penale sono sostituiti dal seguente:

Art. 576. (*Circostanze aggravanti*). — « Si applica la pena della reclusione da trenta

a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei nn. 1 e 3 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

2) in connessione con taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519 nn. 1 e 2, 628, 629 e 630.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto preveduto nell'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;
2) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune circostanze indicate nei nn. 1) e 3) dell'articolo 61;

5) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura durante la latitanza;

6) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

7) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 519, primo comma e nn. 3, 4, 520 e 521.

Si applica la pena della reclusione da 21 a 27 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione « manicomio giudiziario » la medesima è sostituita da quella « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Art. 80.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione « delinquente per tendenza » è soppressa.

Art. 81.

La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo approvato dalla 2ª Commissione, risulta così modificato: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

TORELLI, Segretario:

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere la ragione per la quale l'Istituto professionale alberghiero di Stato e l'Istituto d'arte di Loro sono a tutt'oggi, dopo un anno dalla loro istituzione, gestiti da due commissari governativi, i quali dispongono di poteri amministrativi e di assunzione del personale senza alcun tipo di controllo. (int. scr. - 5433)

PIERACCINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere assicurazioni in merito alla corretta applicazione, da parte degli organi periferici del suo Ministero, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo statuto dei diritti dei lavoratori.

Risulterebbe, infatti, all'interrogante che l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Livorno non ha ancora provveduto ad insediare la Commissione prevista per il collocamento e non provvede alla compilazione ed alla tenuta delle liste, per cui si va creando vivo malcontento nella zona, ove il collocamento avviene secondo pressioni e valutazioni estranee, non rispondenti allo spirito della legge. (int. scr. - 5434)

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 6 luglio 1971**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 6 luglio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e

modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento pubblico nel Mezzogiorno (1482).

La seduta è tolta (ore 11,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari